

(N. 1700)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

ONOREVOLI SENATORI. — È in atto, in tutte le regioni italiane, un'ampia e organica azione di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, in applicazione delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33.

L'intervento dello Stato in questo settore è diretto come è noto, a soddisfare impetose esigenze sanitarie, sociali ed economiche. Infatti, entrambe le malattie citate sono trasmissibili dagli animali all'uomo, incidono negativamente sulla produttività e sulla redditività degli allevamenti, provocano perdite economiche sensibili, oltreché per gli allevatori, agli operatori interessati

al commercio dei prodotti animali in ambito nazionale e internazionale.

Sono da riferire al contagio trasmesso direttamente o indirettamente dagli animali i 5.000 casi circa di brucellosi umana che sono denunciati ogni anno e quelli, certamente più numerosi, per i quali non viene effettuata alcuna denuncia. Non rari peraltro sono i casi di tubercolosi umana provocata dal bacillo bovino che si riscontrano con relativa frequenza nelle persone addette agli allevamenti infetti.

La trasmissione all'uomo delle due malattie dà origine a danni sociali ed economici rilevanti, che si ricollegano ai lunghi

periodi di degenza ospedaliera, alla incapacità lavorativa parziale o totale, alle cure costose e molto prolungate.

Per quanto riguarda i danni provocati all'industria zootecnica nazionale dalla tubercolosi e dalla brucellosi, è noto che derivano soprattutto dalla diminuzione della produzione di latte e di carne, dai non rari casi di perdita dei vitelli e di infecondità temporanea o permanente, dall'abbreviamento della vita economica degli animali infetti, dall'aumento della quota di rimonta, dalla minore competitività in campo internazionale dei nostri prodotti zootecnici. Nel complesso, tali perdite economiche corrispondono a non meno di 50 miliardi di lire all'anno.

È fuori di dubbio, quindi, che pressanti esigenze hanno spinto recentemente allevatori e veterinari a operare, sotto la guida dei competenti organi del Ministero della sanità, per eliminare la tubercolosi e la brucellosi dal nostro patrimonio zootecnico.

Appare opportuno citare brevemente alcuni dati, per documentare l'efficacia di questa azione di risanamento.

Nel quadro della lotta contro la tubercolosi bovina dalla fine del 1965, cioè da quando si è resa operante la legge n. 615, al 31 dicembre 1969, il numero dei capi posto sotto controllo è salito da 1.783.347 a 4.158.414; il numero dei bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni è salito da 681.610 a 2.613.342; il tasso di infezione è diminuito dall'11,1 per cento al 2,6 per cento; sono stati abbattuti 419.277 capi infetti.

L'azione di bonifica sanitaria è stata svolta prioritariamente nelle zone più progredite zootecnicamente ed è stata portata a compimento nelle seguenti undici province: Bolzano, Sondrio, Macerata, Cagliari, Massa Carrara, Trento, La Spezia, Ascoli Piceno, Belluno, Ancona e Nuoro.

Nel settore della profilassi della brucellosi bovina, si è operato nella misura richiesta per conservare e consolidare i risultati acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 615, attuando nel contempo la vac-

cinazione massale delle vitelle da allevamento nelle zone più colpite dall'infezione brucellare. Le predette iniziative che sono state svolte col concorso finanziario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di varie amministrazioni provinciali e di altri enti interessati alla bonifica sanitaria del patrimonio zootecnico, hanno consentito di raggiungere finora gli obiettivi prestabiliti. Infatti, nel quinquennio 1965-1969, mentre è salito modicamente il numero dei capi sotto controllo (da 822.313 a 1.128.225), si è verificato un deciso aumento dei capi di allevamento esenti da brucellosi (da 250.006 a 831.135), nonché delle vitelle annualmente vaccinate (da 18.462 a 224.580). Nel contempo, il livello di morbosità è sceso dall'1,4 per cento allo 0,3 per cento.

Le operazioni profilattiche hanno interessato quasi esclusivamente bovini iscritti ai nuclei di selezione o presenti in zone tipiche di allevamento. È stata completata l'eradicazione in nove province (Sondrio, Bolzano, Massa Carrara, Ancona, Udine, Gorizia, Belluno, Ravenna e Trieste).

Del tutto recentemente ha avuto inizio la lotta pianificata contro la brucellosi ovina e caprina, in applicazione della legge n. 33 del 23 gennaio 1968, con l'obiettivo di garantire risultati più completi e durevoli rispetto a quelli ottenuti in passato.

L'azione intrapresa tende, attraverso la eliminazione degli ovini e dei caprini infetti e la vaccinazione dei giovani capi da allevamento, a eliminare gradualmente ogni possibilità di contagio per le persone e gli animali recettivi alla brucellosi, nonché ad elevare il reddito dell'industria armentizia.

Nel 1969 sono stati controllati 215.122 capi, dei quali 13.600, riconosciuti infetti, sono stati abbattuti. Sono stati vaccinati, nel contempo, 223.110 capi giovani da allevamento. È evidente che questa campagna profilattica dovrà svilupparsi ampiamente nel corrente anno e in quelli successivi. Al riguardo, basta considerare che esistono nel nostro Paese circa 9 milioni di ovini e caprini per comprendere la portata dell'azione di risanamento che resta da compiere in questo settore.

L'esperienza fino ad oggi acquisita nella applicazione delle leggi n. 615 e n. 33 offre del resto utili indicazioni anche per l'azione da svolgere in futuro nei riguardi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini.

In particolare, si può fondatamente ritenere che, negli allevamenti non ancora sottoposti a controllo, siano presenti non meno di 926.000 bovini infetti di tubercolosi o di brucellosi, che dovranno essere eliminati nei prossimi anni per concludere l'azione di bonifica sanitaria intrapresa.

La spesa sostenuta per corrispondere le indennità di abbattimento, è stata pari, in media, a lire 60 mila per ciascun capo eliminato.

Nel suo complesso, tale spesa ha inciso nella proporzione di due terzi sul costo del risanamento.

La rimanente parte del costo va riferita alle spese relative all'acquisto di attrezzature e di prodotti biologici, agli accertamenti di laboratorio, alle disinfezioni, alla attività delle commissioni previste dalla legge n. 33 e a quella delle commissioni di stima, agli accertamenti diagnostici eseguiti presso tutti gli allevamenti sotto controllo e alle altre spese di carattere generale.

I dati emersi dall'esperienza acquisita in questo primo periodo di applicazione delle leggi n. 615 e n. 33, consentono, in definitiva di conoscere con buona approssimazione la spesa che si renderà necessaria per portare a compimento la bonifica sanitaria degli allevamenti. Sulla base del numero dei capi infetti che dovranno essere abbattuti è prevedibile una spesa di lire 55 miliardi e 560 milioni per la concessione delle indennità di abbattimento. Oltre a questa deve essere prevista una spesa di lire 27 miliardi e 780 milioni per far fronte agli altri oneri sopra menzionati, cioè una spesa corrispondente, all'incirca, a lire 26.500 per ciascuno degli allevamenti oggi esistenti in Italia e a lire 3.150 per ogni capo compreso in tali allevamenti. Sarà necessario inoltre disporre di lire 3 miliardi per continuare fino al 1973 le campagne annuali di vaccinazione degli ovini e dei caprini contro la brucellosi e per completare l'eliminazione

dei focolai di tale infezione nelle specie considerate.

In rapporto a queste necessità finanziarie, corrispondenti nel complesso a lire 86.340 milioni, risultano assolutamente inadeguati i fondi delle leggi n. 615 e n. 33 che restano a disposizione per il periodo 1970-1973, in quanto ammontano a poco più di lire 26.300 milioni.

È evidente pertanto che occorrono nuovi stanziamenti per soddisfare compiutamente e tempestivamente le esigenze espresse dalla campagna di risanamento in atto.

Se non verrà meno un sostegno finanziario adeguato, la bonifica sanitaria potrà essere quanto prima estesa obbligatoriamente a tutti gli allevamenti nazionali e conclusa entro pochi anni.

Se, invece, non sarà possibile ottenere le necessarie integrazioni, già nel prossimo anno dovrà essere evitata una ulteriore espansione della campagna di risanamento.

È evidente che una battuta d'arresto, proprio nel momento in cui dovrebbe essere avviata l'azione conclusiva, non potrebbe non avere conseguenze assai gravi.

A livello tecnico-organizzativo, tale forzata stasi impedirebbe di sfruttare appieno le risorse disponibili e renderebbe inevitabili dannose reinfezioni.

Sul piano economico, si andrebbe fatalmente incontro a costi più elevati per raggiungere il risanamento completo.

La situazione sarebbe peraltro ulteriormente aggravata dalle reazioni che, sul piano psicologico, si determinerebbero nell'ambiente degli allevatori.

L'intervento atteso da parte dello Stato in questo settore ha piena validità economica. Per esserne convinti basta considerare come già precisato, che le perdite economiche provocate dalle malattie in questione si aggirano attorno ai 50 miliardi all'anno.

A ciò aggiungasi l'evidente convenienza di eliminare sollecitamente la condizione di inferiorità in cui si trova, sul piano sanitario, il patrimonio zootecnico nazionale nei confronti di quello degli altri Paesi della CEE.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Unitamente all'interesse economico, pressanti esigenze sanitarie e sociali postulano la completa e rapida attuazione del risanamento zootecnico. Eliminare fonti animali di infezione pericolose anche per l'uomo, aumentare la disponibilità di alimenti di origine animale ad alto tenore proteico e garantirne la piena salubrità, rendere più remunerativo l'allevamento del bestiame, significa, infatti corrispondere concretamente alle attese della comunità sociale.

Ecco perchè il piano di programmazione riconosce la necessità e l'urgenza di portare a compimento il risanamento zootecnico e sancisce l'impegno di integrare, ove risulti necessario, gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione di questa iniziativa.

Ampia giustificazione trova pertanto l'unito disegno di legge che tiene ad assicurare il necessario sostegno finanziario per consentire almeno il proseguimento della campagna di risanamento zootecnico.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento complessivo di lire 35 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, negli anni 1971-1975, in ragione di lire 7 miliardi all'anno.

Sono altresì previste le altre necessarie disposizioni finanziarie in armonia con quanto già previsto dalle leggi n. 615 e n. 33.

L'articolo 2 indica i mezzi idonei per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento per l'anno 1971.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi contributi a termini dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per le somme stanziate ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale, per le spese per oneri di carattere generale

relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.